

Disposizioni «Pensionamento flessibile (PEAN)»

Entrata in vigore: 1°luglio 2025

Art. 1 Basi

Il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (di seguito «fondazione») emana le presenti disposizioni ai sensi dell'art. 13 (5) del regolamento di previdenza.

Art. 2 Condizioni di ammissione

Possono essere ammessi come singoli membri al «Pensionamento flessibile (PEAN)» le persone che soddisfano le seguenti condizioni:

- la persona assicurata è assicurata presso la Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro;
- la persona assicurata ha diritto alle prestazioni (diritto a una rendita transitoria e / o accrediti di vecchiaia LPP) nei confronti della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale («Fondazione PEAN»), n. della ditta CHE-114.488.387.

Art. 3 Accredito di accrediti di vecchiaia LPP versati dalla Fondazione PEAN

La Fondazione PEAN versa accrediti di vecchiaia LPP se sussiste un diritto secondo le disposizioni regolamentari della Fondazione PEAN. Questi accrediti di vecchiaia LPP vengono versati (se sussiste un diritto) dalla Fondazione PEAN alla fondazione a titolo di accredito sull'avere di vecchiaia della persona assicurata.

L'accredito sull'avere di vecchiaia avviene al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare secondo il piano di previdenza «Pensionamento flessibile PEAN») e soggiace alla riserva che la Fondazione PEAN corrisponda gli accrediti di vecchiaia LPP.

Il diritto agli accrediti di vecchiaia LPP si basa esclusivamente sul regolamento della Fondazione PEAN. La persona assicurata può far valere i propri diritti agli accrediti di vecchiaia LPP solo nei confronti della Fondazione PEAN. La fondazione non risponde delle prestazioni della Fondazione PEAN e non assume alcuna garanzia al riguardo.

In caso di perdite finanziarie in seguito al mancato pagamento di accrediti di vecchiaia LPP dovuto al

- pagamento tardivo di accrediti di vecchiaia LPP o
- alla riduzione degli accrediti di vecchiaia LPP oppure
- alle misure di risanamento presso la Fondazione PEAN,

la fondazione non risponde.

Art. 4 Rischi assicurati

La persona è assicurata per i rischi vecchiaia e decesso nell'ambito della previdenza professionale secondo le disposizioni del regolamento di previdenza e del piano di previdenza «Pensionamento flessibile (PEAN)».

Il rischio di invalidità non è assicurato. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza (prestazioni d'invalidità) non trovano applicazione.

Art. 5 Prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia vengono versate dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare secondo il piano di previdenza «Pensionamento flessibile (PEAN)» e le disposizioni del regolamento di previdenza.

Il pensionamento anticipato o il pensionamento parziale prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare conformemente alle rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Pensionamento anticipato»; «Pensionamento parziale») non è possibile nel corso della durata dell'affiliazione individuale.

Non è possibile differire la prestazione di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Differimento del pensionamento») non sono applicabili.

In caso di decesso le prestazioni di decesso vengono versate secondo il piano di previdenza «Pensionamento flessibile (PEAN)».

Art. 6 Acquisto

Non è possibile effettuare acquisti. Le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza («Acquisto») non sono applicabili.

Art. 7 Obblighi di notifica

Trovano applicazione gli obblighi di notifica conformemente alle disposizioni del regolamento di previdenza.

La persona assicurata è inoltre tenuta a informare tempestivamente la fondazione in merito alla sospensione o alla riduzione degli accrediti di vecchiaia LPP da parte della Fondazione PEAN.

Art. 8 Spese

Per l'affiliazione individuale vengono riscossi annualmente contributi ai costi e di rischio (di seguito «contributi») che si basano sulle tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life. L'ammontare dei contributi individuali viene comunicato in forma adeguata alla persona assicurata.

La persona assicurata prende atto del fatto che la Fondazione PEAN le addebita un importo forfettario annuo per il pagamento dei contributi individuali. L'importo forfettario può essere computato con rendite transitorie o altre prestazioni versate dalla Fondazione PEAN alla persona assicurata. Il computo avviene indipendentemente dal fatto che la persona assicurata abbia o meno diritto ad accrediti di vecchiaia LPP nei confronti della Fondazione PEAN.

L'importo forfettario è lo stesso per tutte le persone assicurate nell'ambito del piano di previdenza «Pensionamento flessibile (PEAN)» e può differire dall'ammontare dei contributi dovuti individualmente.

La fondazione PEAN versa annualmente la somma degli importi forfettari riscossi alla fondazione, che la utilizza per il rimborso di tutti i contributi dovuti individualmente

dalle persone assicurate nell'ambito del piano di previdenza «Pensionamento flessibile». Se la Fondazione PEAN non versa l'importo forfetario alla fondazione entro il termine di pagamento, la fondazione è autorizzata a fatturare direttamente i contributi individuali alla persona assicurata.

Art. 9 Trattamento dei dati

La persona assicurata è tenuta a trasmettere alla fondazione i dati necessari per l'attuazione dell'assicurazione. La fondazione è autorizzata a comunicare questi dati alla Fondazione PEAN. Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza.

Art. 10 Modifiche

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni.

Art. 11 Durata e disdetta

La singola adesione alla «Fondazione PEAN» giunge in essere con la firma della *dichiarazione relativa all'adesione individuale «Pensionamento flessibile (PEAN)»* ed entra in vigore alla data indicata nella dichiarazione in questione (inizio dell'assicurazione), a condizione che la fondazione non rifiuti l'adesione individuale entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione debitamente compilata e firmata.

L'adesione individuale termina al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare o (se questa data è precedente all'età di riferimento regolamentare) con estinzione e/o decadenza e/o accertamento dell'inesistenza del diritto agli accrediti di vecchiaia LPP secondo il regolamento della Fondazione PEAN. Se esclusivamente a seguito di misure di risanamento presso la Fondazione PEAN non sussiste alcun diritto alle prestazioni di vecchiaia LPP, ciò non comporta la cessazione dell'affiliazione individuale prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

Se la singola adesione termina prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la fondazione versa prestazioni di vecchiaia conformemente alle disposizioni relative al pensionamento anticipato. Viene considerato giorno determinante il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza. In caso di cessazione dell'affiliazione individuale prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare ai sensi dell'art. 2 cpv. 1^{bis} LFLP, la persona assicurata ha il diritto di richiedere una prestazione d'uscita.

In caso di violazione degli obblighi di notifica e/o di pagamento da parte della persona assicurata e/o della Fondazione PEAN nonché in caso di cambiamento determinante della situazione (p.es. in seguito a modifiche di legge o a modifiche della prassi in materia di diritto di sorveglianza e/o di diritto tributario), la fondazione ha il diritto di sciogliere con effetto immediato la qualità di membro individuale della Fondazione PEAN. Per quanto riguarda le conseguenze di un tale scioglimento, se lo scioglimento avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, si applicano per analogia le suddette disposizioni relative alla cessazione dell'affiliazione individuale prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.